



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2021

Oggetto: Iscritto defunto – pagamento delle quote arretrate a carico degli eredi – cancellazione per inabilità – richiesta di chiarimenti.

Rispondiamo in merito ad alcuni casi particolari, come di seguito descritti.

1. Iscritto defunto il 16/05/2020, gli eredi hanno presentato la domanda di cancellazione il 15/4/2021, chiedendo di essere esonerati dal pagamento della quota 2021. Lo stesso Iscritto è moroso per gli anni 2019, 2020.

La morosità della quota annuale va considerata quale mancato pagamento di una tassa. Pertanto, la morosità delle quote arretrate può essere fatta valere nei confronti degli eredi.

Infatti, con l'accettazione dell'eredità, l'erede è chiamato a rispondere di tutti i debiti facenti capo al *de cuius* non soltanto con i beni oggetti del patrimonio dell'estinto, ma altresì, nel caso in cui questi ultimi non siano sufficienti al loro assolvimento, con il proprio patrimonio personale.

Questa disposizione è sancita dagli articoli 752 e seguenti del Codice civile i quali prevedono la responsabilità dei coeredi del defunto al pagamento dei debiti e pesi ereditati, in proporzione alle loro quote ereditarie, salvo una disposizione testamentaria differente. In deroga alla suddetta responsabilità "pro quota" o "parziaria", l'articolo 65 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che per le obbligazioni di carattere tributario gli eredi sono responsabili in solido e non per quota ereditaria, attribuendo in sostanza all'erario la facoltà di richiedere a ciascuno di essi di onorare l'intero debito del *de cuius*. La trasmissibilità non interessa tuttavia le eventuali sanzioni comminate al defunto e pertanto gli eredi sono responsabili unicamente della somma capitale e dei relativi interessi.

Con l'accettazione dell'eredità viene attribuita agli eredi la responsabilità per le obbligazioni relative ai beni e ai redditi del *de cuius*. Quindi, a seguito del decesso del professionista gli eredi devono rispettare una serie di adempimenti previdenziali ed impositivi ai fini sia delle imposte dirette che indirette.

É chiaro che l'adempimento delle obbligazioni tributarie e non, per conto del *de cuius*, viene meno se gli eredi rinunciano all'eredità secondo le modalità dell'art. 519 del Codice Civile: tutto quanto segue è nell'ipotesi che tale esercizio di rinuncia non venga esercitato.

Gli eredi infatti devono porre in essere una serie di comportamenti atti a "concludere" l'attività di lavoro autonomo dichiarando i relativi redditi. In caso di pluralità di eredi ne viene designato uno per l'assolvimento degli adempimenti di seguito illustrati.

Poiché l'attività del professionista, a differenza di quella dell'imprenditore individuale, cessa con la morte dello stesso, gli eredi devono presentare all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla morte del *de cuius* la dichiarazione di cessazione di attività.

Si ritiene inoltre importante segnalare a tal proposito che la suprema Corte a Sezioni Unite, sentenza n. 8059 del 21.04.2016, nell'ambito di una vertenza relativa all'obbligo di fatturazione dopo la cessazione dell'attività professionale, ha affermato quale principio di diritto che *il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione.*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2021

La Cassazione, seppure in maniera incidentale, ha esteso tale obbligo anche agli eredi del professionista. Fintantoché l'eredità non viene accettata non esiste alcun soggetto passivo d'imposta ovvero alcun titolare del reddito conseguito e pertanto, dell'obbligazione tributaria.

Se tale situazione si protrae oltre il periodo d'imposta ed il chiamato all'eredità non l'ha accettata, oppure non è nel possesso dei beni ereditati, ai sensi dell'art.528 del codice civile, si costituisce eredità giacente ed occorre eleggere un curatore del patrimonio ereditario.

In questo caso il soggetto passivo d'imposta non è individuato nel "patrimonio ereditario", bensì, in colui al quale verrà attribuita successivamente l'eredità in via definitiva e pertanto le imposte verranno liquidate, dal curatore, durante il periodo di eredità giacente, in via provvisoria.

Concludendo, la domanda di cancellazione presentata dagli eredi può essere accolta qualora venga corredata dal relativo certificato di morte oppure sia reperito dall'ordine territoriale presso l'ufficio di anagrafe competente. Per le quote arretrate, l'ordine può pretenderne il pagamento dagli eredi, che, presentando la domanda di cancellazione, hanno implicitamente dichiarato di avere accettato l'eredità, tenuto conto che l'azione di recupero delle quote arretrate può essere promossa dall'ordine territoriale, il quale può rivalersi nei confronti dell'erede che abbia accettato l'eredità del professionista defunto.

Sono dovute le quote arretrate per gli anni 2019, 2010 e quota parte fino al 16/04/2021 data di decesso dell'iscritto moroso.

****.*.*.*.****

2. Iscritto che non ha mai esercitato la libera professione ma, unicamente il ruolo di impiegato (dove però non sappiamo se ha utilizzato il potere di firma). Nel 2015 è stato colpito da ischemia invalidante, evento mai comunicato. Chiedono il rimborso delle quote dal 2016 ad oggi, oltre alla cancellazione. È moroso per l'anno 2019?

La quota di iscrizione all'albo è dovuta obbligatoriamente dall'iscritto, il quale non comunichi, con ogni mezzo o anche per delega, il mutamento del suo stato professionale o personale. Con delibera, in casi eccezionali, il consiglio direttivo può decidere di sospendere la debenza della quota dell'iscritto, che versi in condizioni di salute di particolare gravità e tali da impedirne in maniera totalizzante l'esercizio della professione. Pertanto, trattandosi di diritto soggettivo, è sempre l'iscritto, ancorché ancora vivente e capace di intendere e volere, a dover presentare, anche per delega, domanda di sospensione temporanea dal pagamento della quota per comprovati e documentati motivi di salute tali da impedire l'esercizio della professione.

Per quanto precede, non può essere riconosciuto ad alcuno il diritto al rimborso delle quote versate.

****.*.*.*.****

3. Altro caso di natura sostanzialmente diversa:

Il ns. Iscritto n° 1, ancora vigile è attento, anche se ricoverato in casa di riposo, non ne vuole assolutamente sapere di cancellarsi. I figli, anche per ridurre le spese, invece vogliono cancellarlo e ci chiedono di operare in tal senso.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2021

Per questa evenienza vale quanto descritto in precedenza. La cancellazione può essere richiesta esclusivamente dall'iscritto, ancorché vivente e capace di intendere e di volere. Tuttavia, può presentare, anche attraverso suoi delegati, domanda di sospensione temporanea della quota per comprovati motivi di salute tali da impedire l'esercizio della libera professione.